

Condizioni di vendita e di fornitura

I. Aspetti generali

1. Le presenti condizioni nonché eventuali accordi contrattuali specifici si applicano a tutte le forniture e prestazioni. Eventuali diverse condizioni di acquisto dell'ordinante non diverranno parte integrante del contratto nemmeno a fronte dell'accettazione dell'ordine. Il contratto si perfeziona, se non vi sono accordi particolari, con la conferma scritta dell'ordine. L'eventuale inefficacia di una disposizione non inficia la validità delle altre condizioni.
2. Il fornitore si riserva i diritti di proprietà e d'autore su campioni, i preventivi di costo, i disegni e le informazioni di carattere materiale e non, anche in formato elettronico; questi non possono essere resi accessibili a terzi. Il fornitore si impegna a rendere accessibili a terzi informazioni e documenti riservati dell'ordinante solo con l'autorizzazione di quest'ultimo.

II. Prezzi e pagamenti

1. In mancanza di accordi specifici, i prezzi si intendono franco fabbrica e comprendono le operazioni di carico in stabilimento, ma non comprendono l'imballaggio e lo scarico. Ai prezzi occorre aggiungere l'imposta sul valore aggiunto nella rispettiva aliquota di legge.
2. Se non sono stati stipulati accordi specifici, il pagamento deve essere effettuato direttamente dopo la consegna sul conto del fornitore senza sconto. I costi sono a carico dell'ordinante. I collaboratori esterni del fornitore non sono autorizzati ad incassare pagamenti.
3. Il rilascio di una cambiale o di un assegno non è ritenuta un pagamento valido, fino all'avvenuto incasso. I costi di sconto e riscossione sono a carico dell'ordinante.
4. I pagamenti vengono dapprima conteggiati sui crediti precedenti. Se si sono verificate spese e interessi, il fornitore è autorizzato a conteggiare il pagamento prima sulle spese, poi sugli interessi e infine sul credito principale.
5. L'ordinante gode del diritto di trattenere i pagamenti o di addebitare contropretese, solo nel caso in cui la contropretesa sia incontestata ovvero sia stata accertata da un'autorità giudiziaria.

III. Tempi di consegna, ritardi nella consegna

1. I tempi di consegna vengono concordati congiuntamente dalle parti contrattuali. Il rispetto di tali tempi da parte del fornitore presuppone che tutte le questioni di carattere commerciale e tecnico siano state chiarite tra le parti e che l'ordinante abbia assolto a tutti gli obblighi spettanti, come ad es. la presentazione dei certificati o delle autorizzazioni ufficiali necessari oppure il pagamento di un anticipo. In caso contrario, i tempi di consegna si allungano di conseguenza. Ciò non si applica qualora il ritardo sia dovuto al fornitore.
2. Il rispetto del termine di consegna è soggetto alla riserva della disponibilità di approvvigionamenti e materie prime.
3. Il termine di consegna si intende rispettato, se l'oggetto della fornitura risulta aver lasciato lo stabilimento produttivo oppure se è stato annunciato che la merce è pronta per la spedizione. Se la merce deve essere accettata, salvo rifiuto autorizzato di tale accettazione, fa fede la data di accettazione oppure la notifica che la merce è pronta per l'accettazione.
4. Se la spedizione o l'accettazione dell'oggetto della fornitura vengono rinviati per motivi imputabili all'ordinante, vengono addebitate a quest'ultimo le spese risultanti da tale ritardo, a partire dal mese della notifica di disponibilità della merce per l'invio o l'accettazione.
5. Se il mancato rispetto del termine di consegna è da ricondurre a cause di forza maggiore, ad agitazioni sindacali o eventi simili, che non rientrano nell'area di influenza del fornitore, i tempi di consegna si allungano di conseguenza. Il fornitore comunicherà il prima possibile all'ordinante l'inizio e la fine di tali situazioni straordinarie.
6. L'ordinante può recedere dal contratto senza preavviso, se per il fornitore diventa definitivamente impossibile effettuare l'intera prestazione prima del trasferimento del rischio. L'ordinante può inoltre recedere dal contratto nel caso in cui, per un ordine, diventi impossibile effettuare una parte della fornitura ed egli abbia un interesse giustificato al rifiuto di una fornitura parziale. Qualora non sia presente un giustificato motivo, l'ordinante deve corrispondere il prezzo contrattuale dovuto per la fornitura parziale. Lo stesso si applica in caso di impossibilità del fornitore. Inoltre trova applicazione il paragrafo VII, punto 2. Se l'impossibilità subentra durante la mora d'accettazione oppure se l'ordinante è il solo o il maggiore responsabile di tali circostanze, resta tenuto alla controprestazione.
7. Se il fornitore cade in mora e cagiona in questo modo un danno all'ordinante, quest'ultimo può pretendere un'indennità di mora forfettaria. Tale indennità ammonta allo 0,5% del totale per ogni settimana intera di ritardo, ma non può superare complessivamente il 5% del valore dell'oggetto della fornitura, che non può essere utilizzato per tempo o in conformità al contratto in seguito al ritardo. Se l'ordinante concede al fornitore in mora, tenuto conto delle eccezioni previste dalla legge, una scadenza adeguata per la prestazione e questa non viene rispettata, l'ordinante ha diritto di recedere dal contratto nell'ambito delle disposizioni di legge. Ulteriori diritti maturati in caso di mora nella consegna sono definiti al paragrafo VII punto 2 delle presenti condizioni.

IV. Trapasso del rischio, accettazione

1. Il rischio viene trasferito all'ordinante nel momento in cui l'oggetto della fornitura lascia l'impianto produttivo, anche nel caso di forniture parziali oppure quando il fornitore si è assunto altre prestazioni, quali ad es. le spese di spedizione o la consegna e l'elenco. In caso di accettazione, questa fa fede per il trapasso del rischio, che deve essere effettuato immediatamente alla data di accettazione, oppure dopo la notifica da parte del fornitore che la merce è pronta per la presa in consegna. L'ordinante non può rifiutare l'accettazione in presenza di un vizio non essenziale.
2. Se la spedizione o l'accettazione ritardano o vengono sospesi, a seguito di circostanze non imputabili al fornitore, il rischio viene trasferito all'ordinante dal giorno della notifica di disponibilità all'invio o alla presa in consegna. Il fornitore è tenuto a stipulare le assicurazioni richieste, a spese dell'ordinante.
3. Le forniture parziali sono concesse se accettate dall'ordinante.

V. Riserva di proprietà

1. Tutte le merci fornite restano di proprietà del fornitore (merce soggetta a riserva) sino all'adempimento di tutti i crediti, in particolare anche dei rispettivi crediti a saldo che gli spettano nell'ambito della relazione commerciale (riserva di saldo), nonché dei crediti motivati curatore fallimentare nel tentativo di ottenere l'adempimento unilateralmente. Ciò vale anche per i crediti maturati e condizionati in futuro, ad es. da cambiali di accettanti e anche se vengono effettuati pagamenti per crediti speciali. Questa riserva di saldo si cancella definitivamente con il pagamento di tutti i crediti ancora aperti al momento del pagamento e attribuiti alla presente riserva di saldo.
2. L'elaborazione e la lavorazione di merci con riserva avvengono per il fornitore ai sensi dell'art. 950 del CC tedesco, senza che vi sia per lui alcun obbligo. La merce elaborata/lavorata viene considerata merce con riserva ai sensi del punto 1. Per l'elaborazione, l'unione e la mescolanza di merci con riserva con altre merci da parte dell'ordinante, al fornitore spetta la comproprietà in misura proporzionale della nuova cosa in rapporto al valore fatturato della merce con riserva rispetto al valore fatturato delle altre merci utilizzate. Se la proprietà del fornitore si annulla in seguito a unione o mescolanza di merci, l'ordinante trasferisce già in quel momento al fornitore i diritti di proprietà a lui spettanti per la nuova cosa o giacenza nella misura del valore fatturato della merce con riserva e la custodisce gratuitamente per il fornitore. I diritti di comproprietà del fornitore valgono come merce con riserva ai sensi del punto 1.
3. L'ordinante può vendere la merce con riserva solo nella consueta relazione commerciale alle normali condizioni di contratto e se non risulta essere moroso, fatto salvo che i crediti derivanti dalla rivendita sono destinati al fornitore, ai sensi dei punti 4, 5 e 6. Egli non ha diritto a ulteriori disposizioni sulla merce con riserva.
4. I crediti derivanti dalla rivendita di merce con riserva, unitamente a tutte le garanzie che l'ordinante acquisisce per il credito, vengono da subito ceduti al fornitore. Questi fungono, nella stessa misura, da garanzia come la merce con riserva. Se la merce con riserva viene venduta dall'ordinante insieme ad altri merci non vendute dal fornitore, al fornitore viene ceduto il credito derivante dalla rivendita in rapporto al valore fatturato della merce con riserva rispetto al valore fatturato dell'altra merce venduta. Alla vendita di merce, per la quale il fornitore ha una quota di comproprietà come da punto 2, al fornitore viene ceduta una parte corrispondente alla sua quota di proprietà. Se la merce con riserva viene utilizzata dall'ordinante per l'adempimento di un contratto di appalto, il credito derivante da tale contratto viene ceduto anticipatamente nella stessa misura al fornitore.
5. L'ordinante ha il diritto di riscuotere i crediti derivanti dalla rivendita. Questa autorizzazione alla riscossione si annulla nel caso di revoca da parte del fornitore, al più tardi tuttavia in caso di mora del pagamento, mancato incasso di una cambiale o alla richiesta di apertura di una procedura concorsuale. Il fornitore si avvarrà del suo diritto di revoca solo se, dopo la stipula del contratto, si palesa che il diritto al pagamento del fornitore, derivante dal presente o da altri contratti con l'ordinante, è pregiudicato dalla scarsa capacità produttiva di quest'ultimo. Su richiesta del fornitore, l'ordinante è tenuto a informare subito i compratori della cessione al fornitore e a consegnare al fornitore i documenti necessari per la riscossione.
6. Una cessione dei crediti dalla rivendita non è ammessa, salvo il fatto che si tratti di una cessione per mezzo di vero factoring, che viene mostrato al fornitore e con il quale il valore del credito garantito del fornitore viene superato dal ricavo del factoring. Con l'accordo del ricavo del factoring, il credito del fornitore diventa immediatamente esigibile.
7. L'ordinante deve dare immediata comunicazione al fornitore di un pignoramento o altri pregiudizi da parte di terzi. L'ordinante si fa carico di tutte le spese derivanti dalla revoca dell'accesso o dal rientro della merce con riserva, qualora queste non vengano rimesse da terzi.
8. Se l'ordinante diventa moroso oppure non onora una cambiale alla sua scadenza, il fornitore ha il diritto di riprendere la merce con riserva e di entrare eventualmente nell'azienda dell'ordinante a tale scopo. Lo stesso si applica se, dopo la stipula del contratto, si palesa che il diritto al pagamento del fornitore derivante dal presente o da altri contratti con l'ordinante è pregiudicato dalla scarsa capacità produttiva di quest'ultimo. La ripresa della merce non costituisce una recessione dal contratto. Le disposizioni contenute nella Legge tedesca sull'insolvenza restano inalterate. La richiesta di apertura della procedura per insolvenza autorizza il fornitore a recedere dal contratto e pretendere l'immediata restituzione dell'oggetto della fornitura.
9. Se il valore fatturato delle garanzie esistenti supera i crediti garantiti, compresi i crediti accessori (interessi, spese o simili), di oltre il 50%, il fornitore è tenuto, su richiesta dell'ordinante, a svincolare garanzie a sua scelta.

¹ Il termine Insolvenz tedesco non ha alcun corrispondente esatto nella lingua italiana. Si avvicina a livello semantico alla nostra "amministrazione controllata". La traduzione La Ladicitura insolvenza nel testo quindi non significa incapacità di pagare. Le procedure in generale prendono il nome di concorsuali.

Condizioni di vendita e di fornitura

VI. Garanzia

Il fornitore presta garanzia per eventuali vizi materiali e giuridici, ad esclusione di ulteriori rivendicazioni, fatto salvo quanto enunciato al paragrafo VII, nel seguente modo:

Vizi materiali:

1. Tutti i componenti che si rivelano viziati, in seguito a una circostanza precedente alla cessione del rischio, devono essere riparati a discrezione del fornitore oppure sostituiti con nuovi componenti. L'accertamento di tali vizi deve essere comunicato immediatamente per iscritto al fornitore. I componenti sostituiti diventano di proprietà del fornitore.
2. L'ordinante, dopo accordo con il fornitore, deve concedere il tempo e l'occasione necessari all'esecuzione di tutte le migliorie o la fornitura di nuovi componenti; in caso contrario il fornitore non verrà ritenuto responsabile delle conseguenze risultanti. L'ordinante ha il diritto di eliminare il vizio autonomamente o a mezzo di terzi e di richiedere al fornitore il rimborso delle spese sostenute, solo in casi urgenti di grave pericolo per la sicurezza aziendale o per evitare danni sproporzionati.
3. I costi derivanti dalle migliorie o dalla fornitura sostitutiva sono a carico del fornitore e, nella misura in cui la constatazione sia ritenuta legittima, anche quelli per la parte di ricambio comprensivi di spedizione nonché delle relative spese di montaggio e smontaggio. Inoltre, se ciò sia ritenuto più economico dopo aver valutato il singolo caso, sono a carico del fornitore anche le spese derivanti dall'impiego di propri montatori e collaboratori.
4. Nell'ambito delle disposizioni di legge, l'ordinante ha il diritto di recedere dal contratto, se il fornitore, tenuto conto delle eccezioni previste dalla legge, lascia decorrere infruttuosamente un termine di scadenza da lui ritenuto accettabile per l'esecuzione delle migliorie o la fornitura di pezzi nuovi per un vizio materiale. Se è presente solo un vizio irrilevante, l'ordinante ha diritto solamente alla riduzione del prezzo contrattuale. Il diritto a tale riduzione resta altrimenti escluso.
5. Il fornitore non si assume alcuna garanzia nei seguenti casi: uso inadeguato o non conforme, montaggio o messa in esercizio errati da parte dell'ordinante o di terzi, naturale usura, manipolazione errata o negligente, manutenzione irregolare, mezzi d'esercizio inadeguati, opere edili carenti, pavimentazione inadeguata, influssi di natura chimica, elettrochimica o elettrica, qualora non imputabili al fornitore. Gli oggetti della fornitura usati vengono verificati con cura prima di essere venduti, pertanto è esclusa una garanzia per i vizi della cosa. Determinati componenti subiscono un'usura dovuta all'esercizio. Non possono essere rivendicati diritti per vizi della cosa per l'usura risultante dall'esercizio.
6. Se l'ordinante o terzi apportano migliorie non conformi, il fornitore non è tenuto a nessuna garanzia per le conseguenze derivanti. Lo stesso vale per modifiche apportate all'oggetto della fornitura senza previa autorizzazione del fornitore.

Vizi giuridici:

7. Se l'uso dell'oggetto della fornitura comporta la violazione dei diritti di protezione commerciale o dei diritti d'autore sul suolo nazionale, il fornitore procurerà a sue spese all'ordinante il diritto all'ulteriore utilizzo oppure provvederà a modificare l'oggetto della fornitura in modo tale da rimuovere la violazione di cui sopra.

Se ciò dovesse risultare impossibile a condizioni economicamente adeguate o entro una scadenza appropriata, l'ordinante ha diritto a recedere dal contratto. Con i presupposti di cui sopra, anche il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto.

Inoltre il fornitore esonera l'ordinante da rivendicazioni incontestate o accertate da un'autorità giudiziaria fatte dal rispettivo titolare del diritto di protezione.

8. Gli obblighi del fornitore enunciati nel paragrafo VI, punto 7 sono conclusivi per il caso di violazione del diritto di protezione o del diritto d'autore, fatto salvo il paragrafo VII, punto 2.

Questi sussistono solo se:

- l'ordinante informerà immediatamente il fornitore di violazioni rivendicate del diritto di protezione o d'autore;
- l'ordinante assiste il fornitore, in misura adeguata, nel difendersi da rivendicazioni fatte valere, o consentirà al fornitore l'esecuzione di modifiche ai sensi del paragrafo VI, punto 7;
- sono fatte salve per il fornitore tutte le misure di difesa, compresi i regolamenti extragiudiziali;
- il vizio giuridico non è si basa su un'istruzione dell'ordinante e
- la violazione del diritto non è stata causata dal fatto che l'ordinante ha modificato di propria iniziativa l'oggetto della fornitura o che lo ha utilizzato in modo non conforme al contratto.

VII. Responsabilità

1. Se l'oggetto della fornitura non può essere utilizzato dall'ordinante in modo conforme al contratto, per colpa del fornitore in seguito a un'esecuzione errata o mancante delle proposte e delle consulenze avvenute prima o dopo la stipula del contratto oppure a seguito del mancato adempimento di obblighi contrattuali accessori, in particolare istruzioni per l'uso e manutenzione dell'oggetto della fornitura, si applicano le disposizioni dei paragrafi VI e VII, punto 2, ad esclusione di ulteriori rivendicazioni da parte dell'ordinante.
2. Per i danni non originatisi sull'oggetto stesso della fornitura, il fornitore risponde, esclusivamente (qualsiasi siano i motivi giuridici):
 - in caso di dolo,
 - in caso di grave negligenza del titolare/degli organi o del personale direttivo,
 - in caso di lesione colposa della vita, del corpo e della salute,
 - in caso di vizi taciuti con dolo o di cui ha garantito la mancanza.
 - in caso di vizi dell'oggetto della fornitura per il quale si risponde, ai sensi della legge federale sulla responsabilità di prodotto, per danni materiali o personali per oggetti d'uso privato.

In caso di inadempimento colposo degli obblighi contrattuali, il fornitore risponde anche in caso di grave negligenza del personale non direttivo o di lieve negligenza, in quest'ultimo caso limitata ai danni contrattuali ragionevolmente prevedibili.

Sono escluse ulteriori pretese.

VIII. Prescrizione

Tutte le rivendicazioni dell'ordinante, qualsiasi siano i motivi giuridici, cadono in prescrizione dopo 12 mesi. In caso di comportamento intenzionale o doloso, nonché per rivendicazioni ai sensi della legge federale sulla responsabilità per danni da prodotti, si applicano i termini di legge.

Questi valgono anche per vizi di costruzione o per oggetti della fornitura, che sono stati utilizzati conformemente all'uso per una costruzione e ne hanno causato la viziosità.

IX. Uso del software

Se nella fornitura è previsto anche software, all'ordinante viene concesso un diritto non esclusivo di usufrutto del software fornito e della documentazione allegata. Il software viene concesso esclusivamente per l'uso con l'oggetto della fornitura, pertanto ne è vietato l'uso su più di un sistema.

L'ordinante può duplicare, modificare, tradurre o trasformare il codice sorgente del software solo nella misura consentita dalla legge (art. 69 e seguenti della Legge sul diritto d'autore). L'ordinante si impegna a non rimuovere, né modificare i dati del produttore (in particolare le annotazioni sul copyright) senza previa espressa autorizzazione del fornitore.

Tutti gli altri diritti sul software e la documentazione, comprese eventuali copie, restano di proprietà del fornitore e/o del produttore del software. Non è consentita la concessione di sottolicensa.

X. Diritto applicabile, foro competente

1. Per tutti i rapporti giuridici tra il fornitore e il produttore si applica esclusivamente il diritto vigente nella Repubblica Federale Tedesca per rapporti giuridici tra parti nello stesso territorio nazionale.
2. Il luogo di adempimento per la fornitura e il pagamento (anche per cambiali e contestazioni di assegni) è la sede aziendale del fornitore.
3. Il foro competente è il tribunale competente per la sede del fornitore. Il fornitore ha tuttavia la facoltà di sporgere querela nella sede principale dell'ordinante.

Ultimo aggiornamento 01/2002

LISSMAC
MASCHINENBAU GMBH